

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1988

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.368 —
BBC Brown Boveri)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/541/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione di una serie di accordi di cooperazione con la società giapponese NGK Insulators Ltd, Nagoya, effettuata il 17 giugno 1987 dalla BBC Brown Boveri Aktiengesellschaft, Mannheim (Repubblica federale di Germania),

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione⁽²⁾, effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. Oggetto della notificazione

- (1) Il 17 giugno 1987, l'impresa BBC Brown Boveri Aktiengesellschaft, di Mannheim⁽³⁾, ha notificato un complesso di accordi di cooperazione con la

società giapponese NGK Insulators Ltd, Nagoya, produttore noto a livello mondiale di strumentazione tecnica di precisione in ceramica.

- (2) La cooperazione riguarda lo sviluppo di batterie al sodio/zolfo ad elevate prestazioni destinate principalmente all'impiego su veicoli a propulsione elettrica e che possono essere utilizzate anche nelle reti elettriche e industriali quali accumulatori di energia.
- (3) A tal fine si utilizzano attualmente accumulatori al piombo/acido che tuttavia immagazzinano poca energia per chilogrammo di accumulatore. Per ottenere una maggiore densità d'energia, i grandi produttori di batterie e altre imprese conducono lavori di sviluppo di accumulatori ad alta resa.

Dal 1972 la BBC sviluppa un accumulatore al sodio/zolfo che può accumulare quattro volte più energia di una batteria al piombo/acido. Tuttavia gli accumulatori di grande capacità sono ancora in fase di sviluppo e non sono ancora in commercio, salvo le batterie Nife sviluppate e vendute da un'impresa francese.

- (4) Nel quadro della cooperazione viene costituita in Giappone un'impresa comune, la società NEWCO, che cura lo sviluppo delle batterie al sodio/zolfo, in cui NGK e BBC detengono partecipazioni rispettivamente del 60 % e del 40 %. BBC ha portato lo

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. C 72 del 18. 3. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ In seguito alla fusione della società madre svizzera BBC Brown Boveri AG e della società svedese Asea AB, dal 13 giugno 1988 l'impresa è denominata «Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft» (ABB).

sviluppo delle batterie al sodio/zolfo ad uno stadio avanzato. La batteria sviluppata dalla BBC funziona con elementi ceramici. Uno dei problemi a cui non si è ancora trovata una soluzione soddisfacente è la produzione in serie di tali componenti ceramici. La cooperazione con il produttore esperto di prodotti ceramici NGK dovrebbe ridurre i costi dello sviluppo della produzione in serie, che rappresentano una parte importante delle spese di sviluppo delle batterie, accelerandolo al tempo stesso. Resta così impregiudicata la ricerca e lo sviluppo di ciascuna associata nel settore delle batterie al sodio/zolfo e la BBC continuerà ulteriormente lo sviluppo indipendentemente dall'attività dell'impresa comune. I risultati della ricerca di ciascuna impresa devono essere resi accessibili all'altra associata tramite l'impresa comune e le nuove conoscenze tecniche ottenute nell'impresa comune sono trasmesse alle società madri per essere utilizzate da queste. Non è prevista da parte dell'impresa comune alcuna produzione; ciascuna associata procederà alla propria produzione in serie e distribuirà il prodotto in concorrenza con altri produttori di batterie.

- (5) Non disponendo, come esclusiva produttrice di ceramica, di conoscenze tecniche nel campo degli accumulatori, la NGK non ha finora svolto attività di sviluppo e di fabbricazione di accumulatori. L'accesso alla tecnologia della NEWCO e della BBC gli permetterà tuttavia di fabbricare ugualmente accumulatori al sodio/zolfo e di diventare quindi una concorrente potenziale della BBC.

B. Accordi di cooperazione

- (6) Per realizzare gli obiettivi della cooperazione sono stati conclusi i seguenti accordi, che sotto il profilo economico costituiscono un complesso unitario e si completano a vicenda per formare un unico schema contrattuale.

Accordo fra la BBC e la NGK per la costituzione dell'impresa comune NEWCO in Giappone.

- (7) Le attività NEWCO concernono la ricerca e lo sviluppo nel settore delle batterie al sodio/zolfo sino alla fase della produzione in serie. Per porre la NEWCO in condizione di svolgere tale attività, la BBC e la NGK si impegnano a trasferire alla NEWCO una licenza esclusiva per le loro tecnologie complementari.

Poiché NEWCO non fabbrica direttamente, né distribuisce le batterie che sviluppa (la produzione e la distribuzione sono riservate alle società madri), essa concede alla BBC una licenza esclusiva per l'utilizzazione della sua tecnologia ai fini della produzione e distribuzione dei prodotti oggetto del contratto nella Comunità, nell'America del nord e in alcuni altri paesi. Contemporaneamente concede

alla NGK la medesima licenza per il Giappone e altri paesi dell'estremo Oriente. La tecnologia della NEWCO comprende non solo la tecnologia ad essa trasferita da BBC e NGK, ma anche i risultati delle proprie attività di ricerca e sviluppo. Le licenze concesse dalla BBC e dalla NGK riguardano i principali paesi del mondo.

La NEWCO e la NGK si impegnano a non esercitare in comune con terzi alcuna attività di ricerca e sviluppo nel settore delle batterie al sodio/zolfo senza l'autorizzazione della BBC.

Accordo di licenza fra BBC e NEWCO

- (8) a) In ottemperanza all'impegno assunto nel predetto accordo di joint venture, la BBC rilascia alla NEWCO una licenza esclusiva d'impiego per l'utilizzazione della sua tecnologia. La NEWCO che non fabbrica direttamente né distribuisce i prodotti oggetto del contratto, questa licenza viene concessa ai fini del trasferimento della tecnologia alla NGK per la produzione e la distribuzione dei prodotti oggetto del contratto in Giappone e in altri paesi dell'estremo Oriente. La tecnologia della BBC comprende non solo (...) ⁽¹⁾ brevetti rilasciati nella Comunità, e precisamente nella Repubblica federale di Germania e, in parte, in Belgio, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, in Spagna e nel Regno Unito, e (...) brevetti esistenti in Giappone, ma anche un considerevole know-how, che integra il brevetto. La BBC è tenuta a comunicare alla NEWCO la nuova tecnologia acquisita nel periodo di validità dell'accordo.

La NEWCO, che è tenuta a pagare alla BBC un diritto di entrata di (...) milioni di DM nonché canoni di licenza, ha la facoltà di concedere a NGK una sottoliscenza esclusiva per la summenzionata zona stabilita dal contratto, e di autorizzare la NGK a concedere una sottoliscenza a terzi per detta zona. La concessione di una sottoliscenza alla NGK e a terzi è subordinata al consenso della BBC che non può negarlo senza giusto motivo.

- (9) b) Durante il periodo di urgenza dell'accordo, la NEWCO è tenuta a trasmettere gratuitamente alla BBC la sua tecnologia per la produzione e la distribuzione dei prodotti oggetto del contratto nella Comunità, nell'America del nord ed in alcuni altri paesi. La tecnologia della NEWCO comprende non solo la tecnologia della NGK, che la NEWCO ha ottenuto in forza dell'accordo di licenza concluso fra la NGK e la NEWCO, ma anche i risultati della ricerca propria.

⁽¹⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre sono omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

La BBC ha la facoltà di concedere alla società canadese Powerplex Technologies Inc, impresa comune della BBC e della società canadese Magna International Inc, una sottoliscenza per la fabbricazione e la vendita dei prodotti oggetto del contratto in Canada, in Messico e negli Stati Uniti.

Accordo di licenza fra la NGK e la NEWCO

- (10) a) In ottemperanza all'impegno assunto nel predetto accordo di filiale comune, NGK rilascia a NEWCO una licenza esclusiva per l'utilizzazione della sua tecnologia. A NEWCO che non fabbrica direttamente né distribuisce i prodotti oggetto del contratto, questa licenza viene concessa per la trasmissione della tecnologia BBC ai fini della produzione e distribuzione dei prodotti oggetto del contratto nella Comunità, nell'America del nord ed in alcuni altri paesi. La tecnologia della NGK, che non ha la facoltà di chiedere un canone di licenza per il trasferimento della sua tecnologia alla NEWCO, consiste esclusivamente di know-how nel settore delle ceramiche speciali.
- (11) b) La NEWCO concede alla NGK una licenza esclusiva relativa alla sua tecnologia al fine della produzione e della distribuzione dei prodotti oggetto del contratto in Giappone ed in altri paesi dell'Estremo Oriente.

La tecnologia della NEWCO comprende non solo la tecnologia della BBC, che la NEWCO ha ottenuto in forza dell'accordo di licenza fra BBC e NEWCO per il periodo di validità dell'accordo stesso, ma anche i risultati della propria attività di ricerca e sviluppo.

La NGK è tenuta a rimborsare alla NEWCO i costi d'esercizio, ivi compreso il diritto d'entrata da essa versato alla BBC, e a pagare canoni di licenza.

- (12) c) NGK e NEWCO hanno la facoltà di concedere sottoliscenze a terzi per le loro zone contrattuali rispettive e NEWCO ha la facoltà di autorizzare la BBC a concedere una sottoliscenza a terzi per la sua zona contrattuale. La concessione di queste sottoliscenze è subordinata al previo consenso dell'altra associata che non può negarlo senza giusto motivo.

Disposizioni comuni concernenti gli accordi summenzionati

- (13) Un socio non può trasmettere a terzi la tecnologia ottenuta dall'altro socio senza il suo consenso. Tale divieto continua a valere per un periodo di cinque anni dopo la scadenza degli accordi.

L'impresa comune è costituita a tempo indeterminato. I contratti di licenza hanno una durata di quindici anni a decorrere dall'avvio della cooperazione. Dopo dieci anni a decorrere dall'inizio della commercializzazione, rispettivamente sul mercato comunitario e giapponese, dei prodotti oggetto del contratto, la NGK ha la facoltà a distribuirli nella Comunità e la BBC in Giappone.

Allo scadere degli accordi un'associata è libera di utilizzare autonomamente, in tutto il mondo e gratuitamente, tutte le conoscenze tecniche comunicate dall'altra associata nel corso della cooperazione.

Accordo fra NGK e NEWCO relativo all'affitto di attrezzature e alla fornitura di personale

- (14) Per la durata del summenzionato accordo di licenza fra NGK e NEWCO, la NGK è tenuta a concedere in affitto alla NEWCO, quali locali d'esercizio e laboratorio, immobili attrezzati, e a metterle a disposizione per le sue attività aziendali il proprio personale.

C. Osservazioni di terzi

- (15) Dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 non sono pervenute alla Commissione osservazioni di terzi.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

- (16) Agli accordi di cooperazione notificati dalla BBC si applica l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.
- a) Le parti in questione sono imprese e gli accordi notificati costituiscono accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.
- b) Gli accordi hanno lo scopo e l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune.
- aa) *Impegno di non concludere con terzi alcun accordo di ricerca e sviluppo*
- (17) L'accordo di joint venture fra BBC e NGK prevede l'esercizio in comune della ricerca e sviluppo per il tramite dell'impresa comune NEWCO nel settore dei prodotti di cui trattasi.

Con tale accordo NEWCO e NGK si impegnano, per il periodo di attuazione del programma, a non esercitare in comune con terzi alcuna attività di ricerca e sviluppo nel campo delle batterie al sodio/zolfo senza l'autorizzazione della BBC.

Secondo la prassi costante della Commissione tale impegno costituisce una restrizione della concorrenza (vedasi anche articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione⁽¹⁾, relativo agli accordi in materia di ricerca e sviluppo).

bb) *Licenza territoriale esclusiva per NGK*

- (18) Nell'accordo di licenza fra BBC e NEWCO, la BBC ha concesso alla NEWCO una licenza esclusiva per l'utilizzazione della sua tecnologia al fine della produzione e della distribuzione dei prodotti oggetto del contratto in Giappone ed in altri paesi dell'Estremo Oriente.

Con la concessione di tali licenze territoriali esclusive si ostacolano le esportazioni nella Comunità, che sarebbero possibili indipendentemente dalla grande distanza, sia nel campo delle batterie destinate all'impiego su veicoli a propulsione elettrica sia nel campo delle batterie utilizzate nelle reti elettriche per far fronte alle punte di carico.

Ad un'eventuale esportazione dei prodotti di cui trattasi in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito osterebbero i relativi diritti di proprietà industriale di BBC. Quest'ultima tuttavia non potrebbe impedire l'esportazione negli altri paesi della Comunità poiché in linea generale non vi ha depositato diritti di proprietà industriale ed in Spagna, su (...) brevetti, ne ha depositati solo (...).

Poiché la NGK possiede una notevole capacità di esportazione ed è concorrente potenziale della BBC, l'impossibilità di esportare in questi paesi a causa della licenza territoriale esclusiva rappresenta una restrizione sensibile della concorrenza.

cc) *Esclusione di terzi dall'utilizzazione della tecnologia delle associate*

- (19) Negli accordi di licenza fra BBC e NEWCO e fra NGK e NEWCO le associate, BBC e

NGK, si sono concesse licenze esclusive reciproche per l'utilizzazione delle rispettive tecnologie complementari ai fini della produzione e della distribuzione dei prodotti oggetto del contratto nei principali paesi del mondo.

In tal modo le associate hanno riservato a se stesse l'utilizzazione di tutta la loro tecnologia, escludendo altre imprese dall'accesso alla medesima.

Tale esclusione dei concorrenti provoca una sensibile restrizione della concorrenza.

- (20) Gli accordi di cooperazione notificati dalla BBC sono inoltre atti a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri.

Infatti se, in ottemperanza all'impegno assunto nell'accordo sulla filiale comune a non esercitare in comune con terzi alcuna attività di ricerca e sviluppo, NEWCO e NGK non possono sviluppare in comune con terzi batterie al sodio/zolfo nella Comunità, e se i terzi vengono esclusi dall'utilizzazione della tecnologia delle associate in forza degli accordi di licenza esclusiva reciproca, tali terzi non hanno alcuna possibilità di partecipare agli scambi intracomunitari con le batterie che avrebbero altrimenti potuto sviluppare.

Inoltre, il divieto di esportazione, che discende dalla licenza territoriale esclusiva concessa alla NGK, isola la Comunità nel suo complesso dai paesi terzi e pregiudica le condizioni della concorrenza all'interno del mercato comune e quindi il commercio fra gli Stati membri. Infatti gli scambi fra i paesi della Comunità avvengono in condizioni diverse da quelle che sussisterebbero senza tale divieto di esportazione.

B. Articolo 85, paragrafo 3

Necessità dell'esenzione individuale

- (21) Il progetto di cooperazione prevede nell'ambito dell'accordo di joint venture la ricerca e lo sviluppo in comune dei prodotti oggetto del contratto, escludendo lo sfruttamento in comune dei risultati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 418/85.

L'applicazione di tale regolamento nella produzione è esclusa dall'articolo 6, lettera f) dello stesso; tuttavia in virtù dell'accordo la NGK è tenuta a non vendere i prodotti di cui trattasi nelle zone del

⁽¹⁾ GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5.

mercato comune riservate alla BBC e a non praticare una politica attiva di vendita di questi prodotti, nemmeno dopo la fine del periodo previsto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) di tale regolamento.

Gli accordi notificati possono pertanto beneficiare di un'esenzione soltanto dopo un esame individuale delle condizioni cumulative menzionate nell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

Esenzione individuale

(22) Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti dell'esenzione individuale per i seguenti motivi.

a) Promozione del progresso tecnico ed economico

(23) La cooperazione fra BBC e NGK prevede lo sviluppo di un'innovazione tecnologica fondamentale, che grazie alla cooperazione può essere attuata in modo più rapido e meno costoso. In molti Stati del mondo lo sviluppo di batterie ad elevate prestazioni viene promosso con il contributo di cospicui finanziamenti pubblici. La batteria al sodio/zolfo della BBC ha ottenuto finora finanziamenti pubblici pari a circa 60 milioni di DM da parte del ministero federale tedesco per la ricerca e la tecnologia. Gli organismi competenti ritengono giustamente che le batterie ad elevate prestazioni con un'elevata densità specifica di energia svolgeranno un importante ruolo sia nella propulsione dei veicoli elettrici sia nelle reti elettriche pubbliche per far fronte alle punte di carico. Infatti se, grazie all'impiego di batterie ad alta capacità, si riescono a compensare le punte di carico che si verificano in determinati momenti nelle reti elettriche pubbliche, non occorrerà adeguare la capacità delle reti elettriche pubbliche a tali punte di carico con un conseguente sfruttamento più economico delle capacità esistenti nelle centrali elettriche e, inoltre, una minore dipendenza dalle importazioni di petrolio dai paesi terzi.

D'importanza generale ancor maggiore sono i progressi realizzabili grazie all'impiego di veicoli a propulsione elettrica. Un veicolo a propulsione elettrica non inquina l'ambiente né con dannosi gas di scarico né con il rumore del motore. Pertanto un vantaggio essenziale del progetto di cooperazione consiste nel miglioramento della qualità della vita del consumatore grazie allo sviluppo di batterie per autoveicoli.

b) Vantaggi per i consumatori

(24) I consumatori beneficeranno direttamente dei vantaggi delle batterie ad elevate prestazioni. L'esistenza di un nuovo metodo di propulsione degli autoveicoli costituisce un vantaggio economico per il consumatore ed il migliore sfruttamento delle

capacità esistenti delle centrali elettriche è atto a consentire l'applicazione di prezzi più convenienti per l'elettricità.

c) Indispensabilità delle restrizioni

aa) Impegno di non concludere accordi di ricerca e sviluppo con terzi

(25) Tale impegno viene esentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 418/85 relativo a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, in quanto è ritenuto essenziale per la realizzazione dei vantaggi che derivano dall'attività di ricerca e sviluppo svolta in comune. Questo vale anche nel caso di specie.

bb) Esclusione di esportazione nella Comunità ed esclusione di terzi dall'utilizzazione della tecnologia dell'associata

(26) La BBC si occupa da circa 16 anni dello sviluppo di batterie al sodio/zolfo. Finora essa ha dovuto sostenere costi di ricerca e sviluppo pari a 150 milioni di DM, di cui 60 tuttavia provenivano da finanziamenti pubblici. I lavori di sviluppo per le batterie ad elevate prestazioni della BBC dureranno probabilmente ancora da tre a cinque anni.

(27) Per i prodotti oggetto del contratto esiste peraltro un rischio di commercializzazione eccezionalmente elevato.

La tecnologia della BBC rappresenta insieme alla tecnologia della NGK un'innovazione tecnologica fondamentale. Tuttavia non sarà facile, per quanto riguarda l'impiego delle batterie nei veicoli a propulsione elettrica, convincere il consumatore a cambiare abitudini passando ad un nuovo sistema di propulsione. Tale mutamento sarà reso ancora più difficile dal fatto che in un primo momento saranno a disposizione soltanto limitate possibilità di ricarica o di sostituzione con le relative infrastrutture. Analoghe resistenze dovranno essere superate anche nell'industria degli autoveicoli in quanto la commercializzazione di prodotti di cui trattasi esige un mutamento radicale nelle abitudini del consumatore.

(28) Si può pertanto constatare che BBC, dopo essersi accollata costi di ricerca e sviluppo eccezionalmente elevati, dovrà affrontare un rischio di commercializzazione eccezionalmente elevato. Se fosse esposta nel mercato comune alla concorrenza di NGK e di altri licenziatari, le sarebbe molto difficile ammortizzare le spese sostenute.

(29) In tali circostanze la tutela della BBC contro le esportazioni di NGK e di altri licenziatari nel territorio ad essa riservato dal contratto costituisce una premessa indispensabile per l'attuazione del progetto di cooperazione.

- (30) La tutela contro le esportazioni della NGK garantita alla BBC durerà dieci anni.

NGK sarà autorizzata a distribuire nel mercato comunitario i prodotti oggetto del contratto al termine dei dieci anni decorrenti dall'inizio della loro commercializzazione su detto mercato. La durata della tutela si limita al periodo necessario.

I costi di avviamento dopo l'introduzione sul mercato saranno molto elevati. I veicoli a propulsione elettrica sono in concorrenza con gli autoveicoli tradizionali e non sarà facile convincere il consumatore ad abbandonare le sue abitudini per adottare un nuovo metodo di propulsione. Analoghe resistenze dovranno essere superate nell'industria degli autoveicoli. Pertanto, in un primo momento, sarà possibile fabbricare solo serie relativamente limitate, con conseguenti elevati costi per unità.

Peraltro, proprio in questa fase di introduzione che durerà almeno cinque anni, BBC non potrà applicare prezzi remunerativi, perché questo renderebbe più difficile l'introduzione del nuovo metodo di propulsione. L'ammortamento degli investimenti precedentemente effettuati può essere previsto tutt'al più per gli ultimi cinque anni del periodo decennale stabilito dal contratto. Un periodo inferiore a dieci anni si concluderebbe prima che la BBC abbia potuto accedere al mercato comunitario per i prodotti oggetto del contratto.

- (31) La durata della tutela che le licenze esclusive reciproche garantiscono a BBC contro le forniture di altri titolari della licenza nel territorio ad essa riservato dal contratto è di 15 anni. Tuttavia occorre tener conto del fatto che probabilmente ci vorranno ancora circa cinque anni dopo la concessione della licenza ad un terzo prima che sia terminato lo sviluppo delle batterie, si possa procedere ad una produzione in serie e prenderne in considerazione la commercializzazione. Soltanto a partire da quel momento la tutela garantita dall'esclusività sarà effettiva, per cui la sua vera durata si riduce a dieci anni.

- (32) Si può pertanto concludere che la tutela concessa alla BBC è indispensabile.

d) Concorrenza residua

- (33) La limitazione della concorrenza all'interno di una stessa marca non comporta nel caso di specie un'esclusione della concorrenza essenziale.

Infatti, tutta una serie di concorrenti sviluppa ugualmente batterie ad elevate prestazioni per motori elettrici destinati ad autoveicoli e per far fronte alle punte di carico delle reti elettriche, e precisamente sempre sulla base sodio/zolfo o ricor-

rendo ad altre concezioni tecniche. Inoltre i veicoli a propulsione elettrica sono in concorrenza con gli autoveicoli tradizionali, per cui gli altri offerenti esercitano un'attiva pressione concorrenziale, che impedisce a BBC di operare senza tener conto degli stessi.

C. Articolo 8 del regolamento n. 17

- (34) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 l'esenzione viene rilasciata per un periodo determinato.

Il progetto di cooperazione si basa essenzialmente sullo sfruttamento e lo sviluppo della tecnologia ceduta negli accordi di licenza. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per la durata degli accordi di licenza di cui trattasi, ossia 15 anni a decorrere dall'entrata in vigore degli accordi di cooperazione, in data 20 novembre 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, l'articolo 85, paragrafo 1 del medesimo trattato è dichiarato inapplicabile ai seguenti accordi di cooperazione notificati dall'impresa menzionata nell'articolo 3:

- accordo di joint venture fra BBC Brown Boveri Aktiengesellschaft e NGK Insulators Ltd,
- accordo di licenza fra BBC Brown Boveri Aktiengesellschaft e NEWCO,
- accordo di licenza fra NGK Insulators Ltd e NEWCO,
- accordo fra NGK Insulators Ltd e NEWCO relativo al leasing di attrezzature e alla fornitura di personale.

Articolo 2

L'esenzione è applicabile a decorrere dal 20 novembre 1987, fino al 19 novembre 2002.

Articolo 3

La BBC Brown Boveri Aktiengesellschaft, Mannheim (Repubblica federale tedesca) è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione